MINISTERO del LAVORO
e delle POLITICHE SOCIALI

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE SOCIALI, DEL TERZO SETTORE E MIGRATORIE
DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE MIGRATORIE E
PER L'INSERIMENTO SOCIALE E LAVORATIVO DEI MIGRANTI
IL CAPO DIPARTIMENTO

VISTO il regio decreto 18 novembre 1923 n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato e s.m.i.;
VISTO il regio decreto 23 maggio 1924 n. 827, che approva il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato e s.m.i.;
VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20 recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti e sue s.m.i.;
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche", e s.m.i.;
VISTA la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato;
VISTO il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito con modificazioni dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, recante "Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'articolo 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244";
VISTA la legge 31 dicembre 2009, n. 196 e s.m.i. concernente la "Legge di contabilità e finanza pubblica";
VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, recante la riforma dei controlli di regolarità amministrativa e contabile;
VISTO il decreto-legge 23 ottobre 2018 n. 119 recante "Disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria", convertito nella legge 17 dicembre 2018 n. 136, con il quale, ai sensi dell'art. 25 quater, a decorrere dall'anno 2019 gli oneri relativi agli interventi in materia di politiche migratorie, di cui all'articolo 45 del Testo Unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286, per gli interventi di competenza nazionale afferenti al Fondo nazionale per le politiche migratorie, per l'ammontare di 7 milioni di euro, sono trasferiti, per le medesime finalità, dal Fondo nazionale per le politiche sociali, di cui all'articolo 20, comma 8, della legge 8 novembre 2000 n. 328, su appositi capitoli di spese obbligatorie iscritti nello stato di previsione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, nell'ambito del programma "Flussi migratori per motivi di lavoro e politiche di integrazione sociale delle persone immigrate" della missione "Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti";
VISTA la legge 30 dicembre 2018 n. 145, recante il "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e il bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021" il cui comma 286 ha incrementato il "Fondo nazionale per le politiche migratorie" di euro 3 milioni a decorrere dall'anno 2019;
VISTA la legge 30 dicembre 2024, n. 207, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027";
VISTO il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 31 dicembre 2024, concernente la "Ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per

l'anno finanziario 2025 e per il triennio 2025-2027" e, in particolare, la Tabella 4 riguardante il bilancio di previsione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;

VISTO il D.P.R. 15 marzo 2017, n. 57, recante il "Regolamento di organizzazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali";

VISTO il D.P.C.M. 24 giugno 2021, n. 140, recante il "Regolamento concernente modifiche al regolamento di organizzazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali", il quale all'art. 10 individua le funzioni attribuite alla Direzione Generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione (ora Direzione Generale per le politiche migratorie e per l'inserimento sociale e lavorativo dei migranti);

VISTO il decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, recante "*disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per l'organizzazione del giubileo della chiesa cattolica per l'anno 2025*", pubblicato in Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n.144 del 22-06-2023, convertito con modificazioni dalla l. 10 agosto 2023, n. 112, e, in particolare, l'art. 3 che prevede , tra l'altro, l'avvio del processo di riorganizzazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;

VISTO il D.P.C.M. 22 novembre 2023 n. 230, registrato dalla Corte dei conti in data 7 dicembre 2023 e pubblicato in Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 38 del 15 febbraio 2024, recante "*Regolamento di riorganizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e degli Uffici di diretta collaborazione*", che, in particolare, all'art. 17 prevede che il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali sia articolato in tre Dipartimenti, tra cui il "Dipartimento per le politiche sociali, del terzo settore e migratorie";

VISTO il comma 3 dell'art. 20 del D.P.C.M. 22 novembre 2023 n. 230, in cui si prevede che il Dipartimento per le politiche sociali, del terzo settore e migratorie è articolato in tre uffici di livello dirigenziale generale, tra cui la **"**Direzione generale per le politiche migratorie e per l'inserimento sociale e lavorativo dei migranti" (già Direzione generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione);

VISTO l'art. 22 del D.P.C.M. 22 novembre 2023 n. 230, che articola la Direzione generale per le politiche migratorie e per l'inserimento sociale e lavorativo dei migranti in tre uffici dirigenziali di livello non generale e ne descrive compiti e funzioni;

VISTO il decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 27 febbraio 2024, n. 26, recante "*Direttiva concernente la regolamentazione e la gestione della fase transitoria*" con cui, nelle more della completa definizione del processo di riorganizzazione, sono state fornite ulteriori indicazioni al fine di garantire l'operatività e la necessaria continuità amministrativa del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;

CONSIDERATO che, nelle more del conferimento dei nuovi incarichi dirigenziali di livello generale e non, ai sensi dell'articolo 38, comma 4, del citato D.P.C.M. del 22 novembre 2023, n. 230, continuano ad avere efficacia quelli già conferiti ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2017, n. 57 e che i Capi dei Dipartimenti, nelle more della definizione delle procedure di conferimento degli incarichi dirigenziali generali, si avvalgono, per lo svolgimento delle attività di competenza, dei preesistenti uffici dirigenziali di livello generale;

VISTO il D.P.R. del 6 marzo 2024, registrato dalla Corte dei conti in data 19 marzo 2024 al n. 546 e dall'Ufficio Centrale di Bilancio, presso questo Ministero, in data 12 marzo 2024 al n. 118, di conferimento, a decorrere dalla data del relativo decreto e per la durata di tre anni, dell'incarico di funzione dirigenziale di livello generale di Capo del Dipartimento per le politiche sociali, del terzo settore e migratorie del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, al dott. Alessandro Lombardi, ai sensi dell'art. 19, commi 3 e 8 del D.lgs. n. 165 del 2001, e successive modificazioni e integrazioni, fermo restando il disposto dell'art. 19, comma 8, del citato decreto legislativo;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 dicembre 2024, in corso di registrazione al

competente organo di controllo, di conferimento alla dott.ssa Stefania Congia, su proposta del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, dell'incarico di funzione dirigenziale di livello generale della Direzione Generale per le politiche migratorie e per l'inserimento sociale e lavorativo dei migranti;

VISTO il D.M. n. 3 del 15 gennaio 2025, recante il visto di regolarità dell'Ufficio centrale del bilancio n. 14 apposto in data 16 gennaio 2025, con il quale, all'art. 3, è stata disposta l'assegnazione al Capo Dipartimento per le politiche sociali, del terzo settore e migratorie delle risorse finanziarie attribuite ai capitoli dei Programmi di spesa 24.2, 24.12 e 27.6 di cui alla citata Tabella 4 annessa al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 31 dicembre 2024;

CONSIDERATO che nelle more della registrazione del suddetto incarico di conferimento alla dott.ssa Stefania Congia di funzione dirigenziale di livello generale della Direzione Generale per le politiche migratorie e per l'inserimento sociale e lavorativo dei migranti, le risorse finanziarie attribuite ai capitoli dei Programmi di spesa 24.2, 24.12 e 27.6 di cui alla citata Tabella 4 sono assegnate al Capo Dipartimento per le politiche sociali Dott. Alessandro Lombardi;

VISTA la legge 196/2009, così come modificata dalla legge n. 163 del 4 agosto 2016 e dal decreto legislativo n. 29 del 16 marzo 2018, che prevede la possibilità per le amministrazioni centrali di assumere impegni pluriennali con imputazione della spesa in più esercizi finanziari nei limiti delle autorizzazioni annuali di bilancio in cui le obbligazioni sono esigibili;

VISTA la Risoluzione adottata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 25 settembre 2015 (l'Agenda 2030 per lo Sviluppo sostenibile), che, riconoscendo l'importanza della dimensione regionale e sub-regionale per la realizzazione di azioni concrete a livello nazionale, esorta le istituzioni pubbliche a lavorare con le autorità regionali e locali, al fine di rendere le città e gli insediamenti umani inclusivi, sicuri, duraturi e sostenibili;

CONSIDERATO che la Commissione europea nel Piano d'Azione sull'integrazione dei cittadini di Paesi Terzi (2016) incoraggia gli Stati membri ad adottare nelle politiche di integrazione un approccio multi-level attraverso il coinvolgimento dei diversi *stakeholders*, anche non governativi;

VISTO il Documento di sintesi sui settori di investimento prioritari per l'attuazione efficace delle politiche di coesione 2021-2027 nel quale la Commissione europea riconosce l'ampia diversità geografica di "territori" che caratterizza il nostro Paese, e individua l'opportunità di rafforzare i partenariati e le politiche dal basso, con una maggiore partecipazione delle città, degli altri enti locali e dei partner economici e sociali, al fine di garantire un'attuazione tempestiva ed efficace delle strategie territoriali e urbane integrate;

CONSIDERATO che la Direzione Generale per le politiche migratorie e per l'inserimento sociale e lavorativo dei migranti esercita, tra le altre, funzioni di coordinamento in tema di politiche per l'integrazione dei cittadini migranti e di gestione delle risorse per le politiche migratorie e alla stessa è inoltre assegnato il compito di promuovere e curare le iniziative afferenti alle politiche attive e al coinvolgimento dei servizi competenti nelle attività di inserimento e reinserimento lavorativo dei lavoratori stranieri;

VISTO l'articolo 4-bis del D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 e s.m.i., recante il "Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero", che definisce l'integrazione come un processo finalizzato a promuovere la convivenza dei cittadini italiani e di quelli stranieri, nel rispetto dei valori sanciti dalla Costituzione italiana, con il reciproco impegno a partecipare alla vita economica, sociale e culturale della società;

VISTO, altresì, l'articolo 42 del sopracitato D. Lgs. 25 luglio, n. 286 il quale prevede che lo Stato, le Regioni, le Province e i Comuni, nell'ambito delle proprie competenze, partecipano alla definizione e realizzazione delle misure di integrazione sociale degli stranieri;

VISTO inoltre l'art. 45 del medesimo D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, istitutivo del Fondo nazionale per le politiche migratorie, destinato al finanziamento di iniziative nel settore ivi individuate da parte dello Stato, delle Regioni, delle Province e dei Comuni;

VISTO l'articolo 118 co.1 della Costituzione, il quale prevede che le funzioni amministrative, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, siano attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, siano conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato e al co. 4 statuisce che "Stato, regioni, città metropolitane, province e comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà";

VISTO l'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", e s.m.i.;

VISTA la nota prot. n. 35/2557 del 01.08.2019 con la quale la Direzione Generale per le politiche migratorie e per l'inserimento sociale e lavorativo dei migranti ha rivolto alle Città Metropolitane, alle Città capoluogo di Regione e alle Città italiane capoluogo di provincia prime per incidenza di cittadini stranieri residenti una richiesta di manifestazione di interesse per la presentazione di progetti dedicati all'inclusione dei cittadini di Paesi terzi nelle aree urbane a maggiore vulnerabilità sociale, da finanziare con il Fondo nazionale per le politiche migratorie;

CONSIDERATO che entro il 16 settembre 2019, termine previsto dalla sopra citata nota, sono pervenute n. 21 manifestazioni di interesse e correlate idee progettuali, finalizzate a sviluppare interventi che favoriscano l'inclusione e limitano il rischio di disagio sociale di cittadini di paesi terzi presenti nelle aree urbane;

TENUTO CONTO che, ai fini dell'ammissione a finanziamento, le n. 21 idee progettuali pervenute, tenuto conto della natura dei soggetti proponenti, delle caratteristiche e delle finalità dell'iniziativa, sono state prese in considerazione non in un' ottica comparativa, bensì secondo un criterio di coerenza basato sull'essere Città Metropolitana, Città capoluogo di Regione o Città italiana capoluogo di Provincia ai primi posti per incidenza di cittadini stranieri residenti potenziali destinatari degli interventi nel territorio di riferimento, ferma la necessaria condivisione della validità ed adeguatezza delle proposte medesime;

TENUTO CONTO che nel 2019, in ragione della capienza del Fondo politiche migratorie, sono state ammesse a finanziamento, sottoscritte e registrate dagli organi di controllo n. 7 Convenzioni di sovvenzione con le Città Metropolitane, Città capoluogo di Regione e con le Città italiane capoluogo di Provincia prime per incidenza di cittadini stranieri residenti;

CONSIDERATO che, come previsto dalla nota prot. n. 35/2557 del 1° agosto 2019, le idee progettuali valide, che non potranno essere ammesse al finanziamento per saturazione del Fondo politiche migratorie dell'anno in corso, potranno essere considerate per l'assegnazione delle risorse del Fondo politiche migratorie per le annualità successive;

VISTA la nota prot. in ingresso n. 2884 del 17 settembre 2019 con la quale il Comune di Roma Capitale ha formalmente manifestato l'adesione all'iniziativa, trasmettendo la proposta progettuale denominata "Mete di inclusione urbana" che individua le linee di intervento che si intendono realizzare, unitamente al relativo piano finanziario e al cronoprogramma;

VISTA la nota mail prot. n. 3808 del 19 dicembre 2019 con la quale la Direzione Generale per le politiche migratorie e per l'inserimento sociale e lavorativo dei migranti ha avviato una fase interlocutoria con il Comune di Roma Capitale per la definizione dell'idea progettuale presentata;

VISTA la nota prot. n. 2927 del 20 luglio 2020 con la quale la Direzione Generale per le politiche migratorie e per l'inserimento sociale e lavorativo dei migranti ha comunicato l'approvazione della richiesta di finanziamento relativa alla proposta progettuale denominata "Mete di inclusione urbana", presentata dal

Comune di Roma Capitale per un importo pari a € 2.500.000,00;

VISTA la convenzione di sovvenzione stipulata in data 9 ottobre 2020 tra il Comune di Roma Capitale e la Direzione Generale per le politiche migratorie e per l'inserimento sociale e lavorativo dei migranti con la quale vengono disciplinati i rapporti concernenti i rispettivi diritti ed obblighi relativi alla concessione di finanziamento finalizzato alla realizzazione del progetto "Mete di inclusione urbana" per un importo massimo pari a complessivi € 2.500.000,00 (duemilionicinquecentomila/00) e per una durata di 24 mesi;

VISTO il D.D. n. 74 del 11 novembre 2020 di approvazione della convenzione di sovvenzione sottoscritta in data 09.10.2020 di cui al capoverso precedente, registrato nelle scritture contabili dall'Ufficio Centrale di Bilancio con visto di regolarità n. 309 in data 17 novembre 2020 e dalla Corte dei conti al n. 2212 in data 18 novembre 2020;

VISTA la nota prot. n. 119 del 29 gennaio 2022 con è stata autorizzata la proroga non onerosa delle attività progettuali richiesta dal Comune di Roma Capitale con nota prot. n. 82558 del 17 dicembre 2021, fissando la data di conclusione del progetto al 23 novembre 2023;

VISTA la nota prot. n. 2051 del 15 luglio 2022 con cui, a seguito delle richieste pervenute dai Comuni interessati, è stato prorogato il termine conclusivo delle attività progettuali di ulteriori 12 mesi rispetto a quanto previsto dalla convenzione di sovvenzione sottoscritta;

VISTA la nota prot. n. 397 del 08 febbraio 2023 con cui è stata autorizzata la proroga non onerosa delle attività progettuali richiesta dal Comune di Roma Capitale con nota prot. n. QE/78769/2022 del 17 ottobre 2022, fissando la data di conclusione del progetto al 23 novembre 2024;

VISTA la nota prot. n. 2507 del 08 agosto 2024 di autorizzazione alla proroga non onerosa delle attività progettuali richiesta dal Comune di Roma Capitale con nota acquisita al prot. n. 2177 del 18 luglio 2024, fissando la data di conclusione del progetto al 31 gennaio 2025;

VISTA la nota prot. n. QE/2025/0001875 del 9 gennaio 2025, acquisita al protocollo al n. 261 del 16 gennaio 2025, il Comune di Roma Capitale, al fine di dare continuità ai principali servizi avviati grazie al finanziamento del Fondo nazionale politiche migratorie 2020, ha chiesto la possibilità di ricevere una proroga onerosa per l'anno 2025;

VISTA la nota prot. n. 480 del 22 gennaio 2025 con cui la Direzione Generale per le politiche migratorie e per l'inserimento sociale e lavorativo dei migranti, facendo seguito alla suddetta richiesta del Comune, ha comunicato l'intenzione di voler concedere una proroga onerosa di 11 mesi, prevedendo come nuovo termine delle attività il 31 dicembre 2025 per un importo pari ad € 800.000,00 (euro ottocentomila/00) e ha chiesto al Comune di Roma Capitale di voler trasmettere la rimodulazione del progetto in considerazione della proroga temporale di 11 mesi e delle ulteriori risorse finanziarie assegnate;

VISTA la nota prot. n. QE/2025/0007177 del 27 gennaio 2025, integrata con nota email acquisita al prot. n. 726 del 30.01.2025, con cui il Comune di Roma Capitale ha trasmesso le rimodulazioni richieste relative alle attività progettuali, i relativi budget e cronoprogramma;

CONSIDERATA la necessità di garantire la continuità delle azioni realizzate nell'ambito del progetto in parola al fine di massimizzare l'efficacia degli interventi;

VISTO l'accordo modificativo della convenzione di sovvenzione per la realizzazione del progetto di inclusione dei cittadini di Paesi Terzi nelle aree urbane a maggiore vulnerabilità sociale "Mete di inclusione urbana" con cui è stata disposta la proroga onerosa delle attività al 31 dicembre 2025, sottoscritto in data 31 gennaio 2025;

RITENUTO il medesimo accordo regolare nella forma e nella sostanza;

ACCERTATA la disponibilità finanziaria per gli anni 2025 e 2026 a valere sul Cap. 3783 "Fondo nazionale per

le politiche migratorie" – P.G. 1 – Missione 27 "Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti" - Programma 27.6 "Flussi migratori per motivi di lavoro e politiche di integrazione sociale delle persone immigrate" - CDR "Direzione generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione, Azione "Politiche sui flussi migratori e di integrazione sociale";

DECRETA

Art. 1

1. Per quanto esposto in premessa si approva l'Accordo del 31 gennaio 2025 modificativo della convenzione di sovvenzione stipulata in data 9 ottobre 2020 tra la Direzione Generale per le politiche migratorie e per l'inserimento sociale e lavorativo dei migranti ed il Comune di Roma Capitale, avente ad oggetto la proroga onerosa di 11 mesi per l'esecuzione del Progetto "Mete di inclusione urbana", finanziato con un contributo a fondo perduto aggiuntivo per un importo massimo di € 800.000,00 (euro ottocentomila/00).

Art. 2

1. Viene contestualmente impegnata la somma di € 800.000,00 (euro ottocentomila/00) in favore del Comune di Roma Capitale (codice fiscale 02438750586) con sede in piazza del Campidoglio 1, 00186 Roma, sul c/c di tesoreria unica n. IT69P0200805117000400017084 intestato al Comune di Roma Capitale.
2. La relativa spesa graverà sul Cap. 3783 "Fondo nazionale per le politiche migratorie" – P.G. 1 – Missione 27 "Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti" - Programma 27.6 "Flussi migratori per motivi di lavoro e politiche di integrazione sociale delle persone immigrate" - CDR "Direzione generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione, Azione "Politiche sui flussi migratori e di integrazione sociale" dello stato di previsione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con le modalità di seguito indicate:

Esercizio di imputazione della spesa	Importo esigibile
Anno 2025	€ 520.000,00
Anno 2026	€ 280.000,00

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti e all'Ufficio Centrale di Bilancio per i controlli di competenza.

Roma, data della firma digitale

Il Capo Dipartimento
Alessandro Lombardi

Firmato digitalmente da
LOMBARDI ALESSANDRO
C=IT
O=MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Documento firmato digitalmente secondo le indicazioni sulla dematerializzazione ai sensi e per gli effetti degli articoli 21 e 24 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'Amministrazione Digitale" e successive modifiche e integrazioni.